



In materia di propaganda elettorale, è inoltre utile fare riferimento al **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 aprile 2019**, "*Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica*". Nel provvedimento vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

Si richiama l'attenzione degli operatori anche sulla normativa in materia di *par condicio* (legge 22 febbraio 2000, n.28), in quanto la stessa vieta, già a partire dal **45° giorno** antecedente il voto (**6 agosto 2020**), la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva che non sia rispettosa della *par condicio* stessa. Si rimanda al riguardo alle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (sito web: [www.corecomfvg.it](http://www.corecomfvg.it)).

Si ricorda altresì che, per la prima volta nel 2019, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dedicato alle piattaforme on line uno specifico titolo della propria delibera inerente la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione (Delibera n. 94/19/Cons). Coerentemente con la posizione assunta dall'Autorità, le piattaforme on line si sono impegnate, a partire dallo scorso anno, a rendere effettivi i principi della *par condicio* e ad assicurarne il rispetto. Tale impegno è richiamato anche nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.322/20/Cons del 20 luglio 2020 inerente la campagna referendaria e quella relativa alle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre p.v..

Si ricorda, infine, che la legge 13 ottobre 2010, n. 175, ha introdotto disposizioni concernenti il divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

## **2. Propaganda mediante affissioni**

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007). Inoltre, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 28/2007, si considerano manifesti di propaganda elettorale anche quelli che contengono esclusivamente avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

**A decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale può essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.**

Pertanto, dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, sono vietate:

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
- b) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
- c) l'apposizione di qualsiasi scritta o raffigurazione di propaganda elettorale in luoghi visibili al pubblico.

**In deroga a tale divieto, sono invece consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate, nonché l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali** (articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Occorre ricordare infine che, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della legge regionale 28/2007, **tutti gli stampati di propaganda elettorale**, nonché le pubblicazioni a mezzo scritti, stampa, fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione

**devono indicare il nome del committente responsabile.** La violazione di tale prescrizione è punita, ai sensi del successivo articolo 76, comma 1, lett. e), della legge regionale 28/2007, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

### **3. Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale**

Per quanto riguarda l'individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale, **la Giunta comunale, entro il 30° giorno antecedente la votazione (venerdì 21 agosto 2020)**, individua gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti elettorali (il termine indicato discende dal combinato disposto delle norme in materia di propaganda articolo 72, comma 1, della legge regionale 28/2007 e articolo 77, comma 1, della legge regionale 19/2013).

Ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale 28/2007 il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, dovrà essere il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

La disciplina regionale prevede che, nell'individuazione degli spazi, sia garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda devono inoltre essere chiaramente visibili dai cittadini. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

Per quanto riguarda invece **l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale**, la competenza è del **Responsabile dell'Ufficio elettorale** che provvederà a delimitare e ripartire gli spazi entro due giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle candidature ammesse.

Le operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste perrà dalla competente Commissione elettorale circondariale, non appena compiute le operazioni di sorteggio. **Gli spazi andranno poi ripartiti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale in un numero di sezioni corrispondente rispettivamente a quello dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse** (articolo 73, comma 1, della legge regionale 28/2007 e articolo 77, comma 2, della legge regionale 19/2013).

Si fa presente sin da ora che, in virtù della tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali, introdotta dall'articolo 129 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), nel caso di presentazione di ricorsi la tempistica evidenziata potrebbe subire un differimento.

**Le sezioni**, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate (articolo 73 della legge regionale 28/2007) **a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista**. Le sezioni assegnate alle liste seguono immediatamente la sezione assegnata al candidato Sindaco cui sono collegate.

### **4. Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili**

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 21 agosto 2020 – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati

elettorali. Le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale partito, lista o candidato fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei comitati elettorali, si ribadisce che la normativa regionale (articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007) consente l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.

Stante tale facoltà, si rappresenta l'opportunità, per consentire alle forze dell'ordine un agevole controllo in relazione a possibili episodi di affissioni abusive, che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune, specificando il partito o movimento politico, la lista o il candidato di riferimento, nonché l'indirizzo della sede degli stessi.

Con riferimento alle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo), la normativa regionale (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007) ne consente l'allestimento per un più agevole esercizio della propaganda, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici. Su tali postazioni è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

## **5. Lancio o getto di volantini**

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero da venerdì 21 agosto – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione a mano dei volantini stessi deve ritenersi ammessa. Con il consenso del gestore, i volantini possono anche essere lasciati ordinatamente nei pubblici esercizi.

## **6. Riunioni di propaganda elettorale**

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7, della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione del suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi un'area di 10 mq. senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

## **7. Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli di votazione – c.d. “silenzio elettorale”**

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione (da sabato 19 a lunedì 21 settembre) non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il c.d. silenzio elettorale (articolo 75, della legge regionale 28/2007).

Consequentemente, sono vietati nel giorno antecedente ed in quello della votazione:

- a) la nuova affissione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quindi, stante che a partire dalle ore 00.00 di sabato 19 settembre non sono consentiti né comizi, né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, si ricorda che la chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 18 settembre 2020.

Si ricorda inoltre che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiamato l'attenzione sul silenzio elettorale, precisando che deve essere applicato indipendentemente dal mezzo utilizzato per la diffusione della propaganda elettorale e quindi anche per quella effettuata tramite le piattaforme on line di ogni tipo.

## **8. Sanzioni**

Le sanzioni amministrative applicabili alle diverse fattispecie di violazione delle norme in materia di propaganda elettorale sono disciplinate dall'articolo 76 della legge regionale 28/2007.

Anzitutto spetta al Comune, nel cui territorio è commessa la violazione, provvedere all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 28/2007. Al Comune spettano inoltre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si evidenzia che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro chiunque:

- a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
- b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
- e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75 della legge regionale 28/2007 (vedasi, a titolo esemplificativo, il lancio e getto di volantini).

Tali sanzioni si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

La sanzione amministrativa pecuniaria, invece, va da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o ad altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione. Esulano invece dall'applicazione della sanzione le affissioni dei c.d. “manifesti giganti” che vanno a ricoprire le sezioni assegnate ad uno stesso candidato Sindaco e alle liste che lo appoggiano; ciò in quanto i divieti normativi di cessione o scambio di spazi

non si riferiscono a situazioni in cui c'è un accordo interno alla coalizione per l'affissione del manifesto gigante.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 76, comma 6, della legge regionale 28/2007).

## **9. Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti**

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 19/2013, i Comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

La disponibilità dei locali è disposta dai Comuni in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i Comuni stessi.

## **10. Agevolazioni fiscali e soppressione delle agevolazioni postali**

Nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 4% per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Si ricorda infine che l'articolo 18 della legge 24 aprile 2014, n. 66 ha soppresso dal 1° giugno 2014 le tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale previste dall'articolo 17 della legge 515/1993.

## **11. Regime della pubblicità delle spese di propaganda elettorale**

In materia di spese di propaganda elettorale relative alle elezioni comunali trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, come novellato dall'articolo 10, comma 56, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31.

**La normativa regionale prescrive che entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di Sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute per la campagna elettorale.** Pertanto, non è necessaria alcuna dichiarazione preventiva delle spese che si intendono effettuare.

Nel documento consuntivo vanno indicate le spese distinte per tipologia e le fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune. Non è necessario allegare la relativa documentazione; tuttavia, tenere in evidenza le spese (con conservazione di fatture e scontrini) agevola la successiva rendicontazione. Nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento consuntivo.

**La mancata presentazione del documento consuntivo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 a un massimo di 2.000,00 euro.**

Si ricorda che sono spese di propaganda elettorale quelle sostenute:

- a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
- b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

- c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
- e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
- f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

Nel predisporre il documento consuntivo è opportuno seguire tale classificazione.

## **12. Altri obblighi e limitazioni concernenti i finanziamenti ai candidati, partiti e movimenti politici**

Si ricorda che risulta applicabile a tutti i candidati alle elezioni comunali la norma di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 18, della legge 9 gennaio 2019, n. 3), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore, nell'anno, ad euro 3.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti, entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione. La dichiarazione va presentata al Presidente della Camera dei Deputati.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. n. 12729 del 17 ottobre 1994).

Risulta, inoltre, applicabile sia ai candidati sia ai partiti, il divieto, previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (come modificato dall'articolo 9, comma 28, della legge 6 luglio 2012, n. 96), di erogare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime. Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società, nonché da parte delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il divieto non si applica alle società diverse da quelle sopraccitate, purché i finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreché non siano comunque vietati dalla legge.

La violazione del predetto divieto è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 195/1974.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Raffaella Di Martino  
(sottoscritto con firma digitale)

### **Lista d'invio**

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni  
interessati alle elezioni comunali

Segretari comunali dei Comuni  
interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali  
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Partiti della Regione

e, p.c.:

Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto - A.R.C.

Segretariato generale del Consiglio regionale

Corecom FVG

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:  
Udine  
Gorizia  
Pordenone

Ministero dell'interno - Direzione centrale dei Servizi elettorali